



**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**Ufficio Gestione Segnaletica**



**N. 214 R.O.**

**Scicli, li 24.09.2020**

**Oggetto: Istituzione stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di titolari di contrassegno invalidi in Contrada Zagarone.**

**IL COMANDANTE**

**VISTA** l'istanza protocollo N.28607 del 09/09/2020 presentata dal signor XXXX OMISSIS XXX, quale delegato A.N.A. (Associazione Nazionale Ambulanti), con la quale chiede l'istituzione di posti disabili generici nei pressi dell'area mercato di Contrada Zagarone

**ACCERTATO** a seguito di sopralluogo, che nell'area mercato di Contrada Zagarone, necessita l'istituzione di uno spazio riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone con ridotte o impedito capacità motorie;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno di provvedere in merito al fine di consentire la sosta agevolata ai titolari di contrassegno invalidi, nei pressi dell'area mercato di contrada Zagarone;

**VISTI** gli artt. 5, 7, 188 del D.lgs. 30.04.1992 n.285 – Nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 381 del D.P.R. del 16.12.92 n.495- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 24.7.1996 n.503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'OREL;

**ORDINA**

doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni a **carattere permanente**:

**ART. 1 E' istituito uno spazio riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, in:**

**1 - CONTRADA ZAGARONE: subito dopo il cancello principale degli Uffici della Protezione Civile, nella rientranza del marciapiede (munito di area per la discesa del passeggero e del conducente);**

**ART. 2** La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e la pubblicazione all'albo Pretorio online del Comune ed abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

**ART. 3** La presente ordinanza sarà trasmessa al personale addetto alla segnaletica affinché provveda all'esecuzione della stessa e portata a conoscenza del Sindaco;

**ART. 4** I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

**ART. 5** Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;

**ART. 6** Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

**ART. 7** Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n.495/1992.

***“Si certifica la regolarità del presente provvedimento e degli atti allo stesso connessi”***

***Il Responsabile dell'ufficio***  
***f.to (Isp. Laura Strazza)***

***Il Comandante***  
***f.to (D.ssa Maria Rosa Portelli)***